

## ALLEGATO "B" AL N. 17179/9003 DI REP.

### STATUTO

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 1)** - E' costituita in Voghera, Via Gramsci n. 1 una associazione denominata:

#### **"GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE"**

**Art. 2)** - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/1996, e successive modificazioni di cui alla L.R. 5/2006, dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, ai criteri di trasparenza amministrativa. L'Associazione garantisce il rispetto del diritto delle pari opportunità e dei diritti fondamentali e inviolabili della persona.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica, autonoma ed aperta a chiunque, interessato alla micologia ed all'escursionismo, chiedo di farne parte e venga ammesso a norma del presente Statuto.

L'Associazione può aderire, con delibera dell'Assemblea a semplice maggioranza, a sodalizi aventi finalità analoghe alle proprie, purché non venga pregiudicata l'autonomia di cui al comma precedente.

**Art. 3)** - L'Associazione, senza scopo di lucro, ha per scopo:

- a) promuovere la partecipazione dei cittadini alla conoscenza ed allo studio dei funghi dell'Oltrepò Pavese;
- b) promuovere la partecipazione dei cittadini al rispetto ed alla conoscenza della montagna, prevalentemente del territorio locale, e l'escursionismo sotto ogni forma, attivando o riattivando sentieri;
- c) studiare i problemi ecologici della zona e ricercarne le soluzioni più idonee;
- d) sensibilizzare il pubblico al rispetto ed alla difesa dell'ambiente;
- e) raccogliere fotografie e diapositive di funghi mangerecci e velenosi ripresi nel loro ambiente naturale (anche per fini didattici);
- f) organizzare escursioni, conferenze, lezioni e riunioni periodiche;
- g) promuovere e realizzare l'istituzione di un servizio bibliografico e di fotodocumentazione;
- h) organizzare mostre annuali dei funghi della zona.

Per i fini di cui sopra l'Associazione potrà organizzare manifestazioni didattiche, culturali, ricreative, realizzando, ove occorra, i necessari impianti ed attrezzature, sia mobiliari che immobiliari.

Per le attività di cui sopra l'associazione potrà aderire ad altre associazioni o enti con scopi affini o connessi.

(Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

#### PATRIMONIO

**Art. 4)** - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione,
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

**Art. 5)** - I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;

- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni.

## **ASSOCIATI**

**Art. 6)** - I membri dell'associazione possono essere soci ordinari; lo sono tutti coloro che sono ammessi e che versano regolarmente la quota sociale.

Non possono esistere membri di diritto.

Vengono a far parte dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

**Art. 7)** - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di aprile di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte; è esclusa la rivalutabilità delle quote associative.

**Art. 8)** - Gli associati, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno eventualmente esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

**Art. 9)** - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di novembre dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative entro il mese di aprile di ogni anno;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 10)** - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

## ASSEMBLEA

**Art. 11)** - L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, (purchè deliberata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assente o dissenziente.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

**Art. 12)** - L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

**Art. 13)** - Le assemblee sono convocate mediante convocazione nominativa ai singoli soci o nelle altre forme ritenute idonee dal Consiglio ed anche con affissione presso la sede sociale con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, avviso che dovrà restare affisso nei trenta giorni che precedono la riunione presso la sede sociale. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

**Art. 14)** - Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Per la modifica dello scopo non lucrativo è necessaria l'unanimità degli associati.

**Art. 15)** - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 16)** - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 17)** - L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'assemblea con le modalità previste dall'art. 11; essi durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; ricorrendone le opportunità, nomina un Segretario che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

**Art. 18)** - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

**Art. 19)** - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**Art. 20)** - Il consiglio direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 21)** - E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

**Art. 22)** - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente.

**Art. 23)** - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) nominare i componenti il comitato scientifico;
- e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- g) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.



### **PRESIDENTE**

**Art. 24)** - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

### **BILANCIO - UTILI**

**Art. 25)** - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

**Art. 26)** - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### SCIOGLIMENTO

**Art. 27)** - L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### RINVIO

**Art. 28)** - Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to Alfredo Galli

F.TO CARLO CAVAGNA

6086

IT

24 dicembre 2008

168,00

otto fogli

Voghera 24 dicembre 2008

